

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione n. 226/2018 del 23 ottobre 2018

CONVALIDA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990, DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 5 GIUGNO 2018 RELATIVA AL RINNOVO DELLA DURATA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE. (FP/FM/FF)

(omissis)

Premesso che:

- l'art. 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) stabilisce che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Piemonte vengano nominati, previo sorteggio ad opera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- a tale disposizione è stata data attuazione con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 agosto 2013, n. 6;
- la durata in carica del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte, originariamente fissata in tre anni, è stata estesa a cinque mediante la modifica dell'art. 40 nonies della legge regionale 7/2001, operata con legge regionale 28/2015;
- successivamente la legge regionale 4/2018, riformando nuovamente l'art. 40 nonies e l'art. 40 ter della citata legge regionale 7/2001, ha introdotto la possibilità di rinnovare il Collegio per ulteriori due anni con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale;
- con deliberazione n. 127 del 5 giugno 2018, l'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole della Giunta regionale espresso con deliberazione n. 3-6944 del 1 giugno 2018, ha disposto il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti, individuandone la scadenza al 7 agosto 2020;

Considerato che tale deliberazione è stata oggetto di impugnazione davanti al TAR Piemonte Sezione II e che in data 17 ottobre 2018 il Tribunale medesimo ha adottato, nei confronti della stessa, ordinanza di sospensione adducendo la sussistenza del fumus boni iuris consistente nel rilevamento di una carenza di motivazione del provvedimento;

Visto l'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che attribuisce in capo all'amministrazione procedente la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole;

Considerato pertanto che permane in capo all'amministrazione l'esercizio di un potere di conservazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 127/2018, sospesa dal Tar Piemonte, in quanto l'autorità giudiziaria competente ha contestato la sussistenza del vizio di carenza di motivazione dell'atto che risulterebbe annullabile ma non viziato da radicale nullità;

Considerato inoltre che la giurisprudenza è concorde nell'ammettere la possibilità di procedere alla convalida di atti oggetto di giudizio fino al loro eventuale annullamento;

Richiamata, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenza 14 ottobre 2011, n. 5538 della Sezione IV ribadisce che la convalida consiste in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto e che l'ammissibilità

della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio alla luce della novella recata dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990;

Considerato che il soprarichiamato articolo, come già accennato, ha previsto la possibilità, in generale, di convalida dell'atto per ragioni di pubblico interesse ed entro un ragionevole lasso temporale;

Ritenuta la sussistenza del pubblico interesse all'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza di un provvedimento conservativo della delibera n. 127/2018 con la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l'operatività dell'organo regionale di controllo tramite la salvaguardia del Collegio in essere in quanto la competenza tecnica di cui è dotato ciascun revisore dei conti iscritto all'albo si ritiene non sia sufficiente, se non accompagnata dalla conoscenza del peculiare quadro economico finanziario in cui versa la Regione Piemonte, a garantire il miglior esercizio delle funzioni attribuite ed evitare rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Considerato inoltre che elementi essenziali per la convalida di un atto ritenuto viziato sono la consapevolezza del vizio che inficia lo stesso e una dichiarazione espressamente diretta, in un tempo ragionevole, ad eliminare il medesimo;

Dato quindi atto della volontà da parte dell'amministrazione regionale di superare il vizio di legittimità, rilevato dall'ordinanza del TAR Piemonte nella carenza della motivazione in seno alla deliberazione impugnata, attraverso la convalida dell'atto;

Rilevato in particolare che il rinnovo della durata del Collegio, attuato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 127/2018, assicura la continuità dell'azione di controllo dei Revisori a fronte della elevata complessità del quadro economico finanziario che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la Regione Piemonte e che ha comportato l'adozione di misure specifiche in materia, e così sintetizzabile:

- il giudizio di parifica espresso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20 luglio 2018 nei confronti del rendiconto 2017 ha attestato la persistenza della particolare complessità finanziaria derivante dalle componenti del risultato di amministrazione, che ha comportato la necessità di procedere ad una integrale riformulazione dell'originario disegno di legge, presentato nel maggio 2018 e poi definitivamente approvato nell'ottobre 2018 in un testo, come già anticipato, completamente revisionato con modifiche di cui la Regione dovrà tenere conto nell'approvazione della legge di assestamento 2018;
- la persistente necessità di riallineare a tempi fisiologici l'approvazione dei bilanci di esercizio della gestione sanitaria accentrata, attualmente riferita al solo esercizio 2015 e pertanto non suscettibile di ulteriori dilazionamenti, presuppone un livello di conoscenza documentale raggiunta esclusivamente a seguito di un lavoro continuativo di analisi dei dati, già avviato dagli attuali Revisori nel corso dei mesi precedenti e finalizzato alla definitiva validazione dei bilanci riferibili al 2016 e 2017;
- la necessità di sottoporre a controllo in continuità degli atti che si qualificano come prima applicazione della modifica della originaria deliberazione di ripartizione delle quote di rientro dal disavanzo finanziario con la conseguente ridefinizione delle quote stesse su base ventennale a seguito delle previsioni di cui alla legge 205/2017 ha ribadito la complessità di operazioni economiche consequenziali;

Dato inoltre atto che il rinnovo del collegio in essere per la durata massima consentita dalla legge ossia per un periodo di due anni trova ulteriore giustificazione, considerata la progressività dei provvedimenti da adottare a seguito della complessità del quadro finanziario sopradescritto,

nell'inevitabile ausilio di cui beneficeranno gli organi regionali che si insedieranno con l'undicesima legislatura;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3-6944 del 1 giugno 2018 con la quale, in assenza di cause ostative, ha espresso parere favorevole al rinnovo della durata del Collegio dei Revisori, perfezionato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127/2018;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di prendere atto del vizio di legittimità consistente nella carenza di motivazione contestato nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo del Piemonte adottata in data 17 ottobre 2018 nei confronti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 5 giugno 2018;
2. di ritenere sussistente il pubblico interesse come espressamente argomentato in premessa quale presupposto per procedere alla convalida della succitata deliberazione nonché il trascorrere di un breve lasso di tempo dal momento dell'intervenuta ordinanza di sospensione;
3. di manifestare, per quanto sopra evidenziato in premessa, la volontà di riparare al vizio di legittimità contestato nei confronti della deliberazione sopra citata adducendo, a titolo di motivazione, che il rinnovo della durata del Collegio, attuato dalla deliberazione citata, assicura la continuità dell'azione di controllo dei Revisori, anche mediante l'adozione di atti necessari, a fronte della elevata complessità del quadro economico finanziario che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la Regione Piemonte e che ha comportato l'adozione di misure specifiche in materia, e così sintetizzabile:
 - il giudizio di parifica espresso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20 luglio 2018 nei confronti del rendiconto 2017 ha attestato la persistenza della particolare complessità finanziaria derivante dalle componenti del risultato di amministrazione, che ha comportato la necessità di procedere ad una integrale riformulazione dell'originario disegno di legge, presentato nel maggio 2018 e poi definitivamente approvato nell'ottobre 2018 in un testo, come già anticipato, completamente revisionato con modifiche di cui la Regione dovrà tenere conto nell'approvazione della legge di assestamento 2018;
 - la persistente necessità di riallineare a tempi fisiologici l'approvazione dei bilanci di esercizio della gestione sanitaria accentrata, attualmente riferita al solo esercizio 2015 e pertanto non suscettibile di ulteriori dilazionamenti, presuppone un livello di conoscenza documentale raggiunta esclusivamente a seguito di un lavoro continuativo di analisi dei dati, già avviato dagli attuali Revisori nel corso dei mesi precedenti e finalizzato alla definitiva validazione dei bilanci riferibili al 2016 e 2017;
 - la necessità di sottoporre a controllo in continuità degli atti che si qualificano come prima applicazione della modifica della originaria deliberazione di ripartizione delle quote di rientro dal disavanzo finanziario con la conseguente ridefinizione delle quote stesse su base ventennale a seguito delle previsioni di cui alla legge 205/2017 ha ribadito la complessità di operazioni economiche consequenziali.
4. di dare atto che il rinnovo del collegio in essere per la durata massima consentita dalla legge ossia per un periodo di due anni trova ulteriore giustificazione, considerata la progressività dei provvedimenti da adottare a seguito della complessità del quadro finanziario sopradescritto, nell'inevitabile ausilio di cui beneficeranno gli organi regionali che si insedieranno con l'undicesima legislatura;

5. di confermare integralmente i contenuti della propria precedente deliberazione n. 127/2018, che si **allega** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) e, per l'effetto, convalidare la deliberazione medesima ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.



 **CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**
Ufficio di Presidenza

Delibera n. 127/2018 - Cl. 1.24.5

Oggetto: RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 40 NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001 N. 7. (FP/FF)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 giugno alle ore 13.00 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente BOETI, la Vice Presidente MOTTA, il Vice Presidente GRAGLIA, i Consiglieri Segretari BERTOLA, MOLINARI e OTTRIA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 40 NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001 N. 7. (FP/FF)

Preso atto che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Piemonte sono stati nominati, previo sorteggio ad opera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 agosto 2013, n. 6 e sono stati individuati nelle persone dei Signori Vito Di Maria, Enrico Severini e Alberto Tudisco;

Considerato che la durata in carica del Collegio, originariamente fissata in tre anni a decorrere dalla data di nomina, è stata successivamente ridefinita in cinque anni, mediante apposita modifica all'articolo 40 novies della l.r.



7/2001, operata dall'articolo 21 della legge regionale 28/2015 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);

Preso atto che a seguito della modifica legislativa sopra riportata, la scadenza del Collegio risulta pertanto individuata nel 7 agosto 2018;

Visto l'articolo 30 della legge regionale 4/2018 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), il quale ha nuovamente modificato l'articolo 40 novies della legge regionale 7/2001, stabilendo che il Collegio sia ulteriormente rinnovabile per un periodo non superiore a due anni;

Atteso che il nuovo testo dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001, anch'esso modificato dalla legge regionale 4/2018, stabilisce che, in caso di rinnovo, provveda l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 16 maggio scorso, si è espresso favorevolmente in ordine al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione e tenuto conto della conseguente nota del 22/05/2018, protocollo numero 21153/A0300C-01, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto alla Giunta regionale di esprimersi in merito alla proposta di rinnovo;

Preso atto della D.G.R. n. 3-6944 del 1 giugno 2018 con cui la Giunta regionale ha comunicato il proprio parere favorevole al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte;

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1. di procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte per ulteriori due anni, individuando la nuova scadenza nella data del 7 agosto 2020;
2. di prendere atto che gli oneri derivanti dal rinnovo di cui alla presente deliberazione trovano copertura, come precisato dalla D.G.R. n. 3-6944 del 1 giugno 2018, negli stanziamenti del capitolo 117265 del bilancio gestionale 2018-2020 Titolo 1 Missione 01 Programma 0101 Macroaggregato 1030000 P.d.c. 1.03.02.01.000 del Bilancio di previsione 2018-2020;
3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti relativi alle dovute comunicazioni di avvenuto rinnovo del Collegio.